

c) Legname rozzo

Sezione I – Usi generali

Distinzione

Art. 39

Forma del contratto e prezzo

” 40

Pagamento

” 41

Sezione II – Piante e boschi d'alto fusto

Oggetto della compravendita

” 42

Contenuto del contratto

” 43

Obblighi del compratore

” 44

Mediazione

” 45

c) Legname rozzo

Sezione I Usi generali

Art. 39 - *Distinzione.*

I boschi secondo la forma di “governo” si distinguono in boschi cedui e boschi di alto fusto (fustaie); secondo la natura del legname in boschi di essenza dolce, boschi di essenza forte e boschi misti.

Art. 40 - *Forma del contratto e prezzo.*

Il contratto di compravendita per piante e boschi in piedi, cedui o d’alto fusto, si conclude di solito in forma scritta; il prezzo viene commisurato a corpo per lotto completo o a misura di superficie.

Art. 41 - *Pagamento.*

Alla stipulazione del contratto il compratore versa al venditore un anticipo a titolo di caparra ed esegue poi il pagamento del residuo prezzo prima di iniziare l’abbattimento o il taglio delle piante.

Per lotti importanti o in seguito ad accordi particolari, il pagamento può essere eseguito ratealmente nel corso dell’abbattimento, in rapporto all’entità dell’abbattimento effettuato.

Nel caso di trattative con Enti Pubblici esistono clausole specifiche nel capitolato per indicare le modalità di pagamento.

Sezione II Piante e boschi d’alto fusto

Art. 42 - *Oggetto della compravendita.*

Formano oggetto di compravendita le piante di ripa o dei boschi di alto fusto, sia di essenza forte che di essenza dolce che vengono vendute “in piedi” a lotti. Se le piante contrattate sono di ripa si usa contrassegnarle con un segno particolare.

Nei contratti riguardanti le piante in piedi al compratore spetta tutta la pianta, ramaglia di diametro non inferiore a 6 cm. compresa.

Art. 43 - *Contenuto del contratto.*

Per la vendita delle piante e dei boschi di alto fusto il venditore provvede ad indicare la precisa ubicazione e l’entità del lotto, nonché il numero e l’essenza delle piante che intende mettere in vendita.

Il compratore visita preventivamente le piante oggetto del contratto.

Art. 44 - *Obblighi del compratore.*

Il compratore deve a sue spese provvedere, salvo diverso accordo, all’atterramento delle piante entro il periodo di tempo stabilito.

Entro tale periodo il compratore deve provvedere allo sgombero dal bosco dei tronchi e della legna; il fasciname, salvo diversa pattuizione, deve essere accatastato negli spazi liberi tra le ceppaie. Lo sgombero deve essere effettuato in modo da arrecare il minor danno possibile alle varie colture dei campi.

Il venditore concede gratuitamente il passaggio sulle strade esistenti nel fondo. In caso di danno arrecato a strade o ad altri manufatti il compratore è tenuto a risarcirlo.

Art. 45 - Mediazione.

La provvigione d'uso per la compravendita dei boschi in piedi e della legna da ardere è del 2 % ed è dovuta dal solo venditore.